



CONFINDUSTRIA

La Manovra di Bilancio 2022

**Versione aggiornata
a marzo 2022**

*Area Politiche Fiscali
Confindustria*



Riferimenti normativi


Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. **DL Fisco-Lavoro**, GU Serie Generale n. 301 del 20/12/2021)

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. **Legge di Bilancio 2022**, di seguito **LdB 2022**, GU Serie Generale n. 310 del 31/12/2021)



Temi

- Irpef e Irap persone fisiche
- Bonus edilizia
- Rivalutazione ed ammortamenti
- 4.0
- R&S
- Nuova deduzione maggiorata
- Liquidità delle imprese
- IVA
- Altre imposte indirette



Le novità in tema di Irpef e Irap

Articolo 2 del Disegno di legge delega fiscale all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 3343).

Principi e criteri direttivi della riforma IRPEF

- A) *progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale;*
- B) *revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire il rispetto del principio di progressività e a:*
 - 1. ***ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito;***
 - 2. ***ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;***
- C) ***riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto delle loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta;***
- D) *armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta*

**Riforma
dell'assegno unico
per la famiglia
Dal 1° marzo 2022**

**Riordino degli
scaglioni e delle
detrazioni IRPEF
dal 1° gennaio 2022**

- **Riduzione numero scaglioni IRPEF da cinque a quattro**
- **Ridotte le aliquote del secondo e terzo scaglione**
- **Soppressa l'aliquota del 41%**
- **Quota di redditi sopra i 50.000 euro tassati al 43%**

Disciplina vigente fino al 31/12/2021			Disciplina applicabile dal 1/1/2022		
da	a	aliquota	da	a	aliquota
0	15.000,00	23%	-	15.000,00	23%
15.000,00	28.000,00	27%	15.000,00	28.000,00	25%
28.000,00	55.000,00	38%	28.000,00	50.000,00	35%
55.000,00	75.000,00	41%	50.000,00		43%
75.000,00		43%			



- **Modifica importo detrazioni** di imposte per spese di produzione del reddito
- **Aumento della tax area** per lavoratori autonomi e pensioni
- Possibilità di applicare nuove regole **entro aprile 2022 con conguaglio primi 3 mesi del 2022**

Reddito complessivo (Y)	Lav.ri dipendenti	Redditi da pensione	Lav.ri autonomi
Non superiore a soglia minima diversa per categoria: 15.000 (dipendenti), 8.500 (pensioni), 5.500 (lavoratori autonomi)	1.880 euro (no tax area 8.174 euro)	1.955 euro (no tax area 8.500 euro)	1.265 euro (no tax area 5.500 euro)
Superiore soglia minima, non superiore a 28.000 euro	$1.910 + 1.910 \times [(28.000 - Y) / 13.000]$	$700 + 1.255 \times [(28.000 - Y) / 19.500]$	$500 + 765 \times [(28.000 - Y) / 22.500]$
Superiore a 28.000 euro, non superiore a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - Y) / 22.000]$	$700 \times [(50.000 - Y) / 22.000]$	$500 \times [(50.000 - Y) / 22.000]$
Superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione	Nessuna detrazione	Nessuna detrazione



- **Misure di taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente (c.d. bonus 100 euro) DL n. 3/2020**

Fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro doveva riconoscere in via automatica:

- a) **Trattamento integrativo** di 1.200 euro annui per redditi complessivi compresi tra 8.174 e 28.000 euro (art.1);*
- b) **Detrazione fiscale aggiuntiva decrescente** di 1.200 fino ad annullarsi per redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro (art. 2).*

*Dal 1° gennaio 2022 il datore di lavoro dovrà riconoscere in via automatica solo il **Trattamento integrativo** di 1.200 euro annui per redditi complessivi compresi **tra 8.174 e 15.000 euro**;*

***Abrogazione della detrazione fiscale aggiuntiva decrescente** di 1.200 perché viene riassorbita nelle nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente.*

Clausola di salvaguardia per redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro

Il **Trattamento integrativo** spetta solo se sussiste una differenza negativa tra l'imposta lorda e le seguenti voci: detrazioni per carichi familiari e per lavoro dipendente; oneri sostenuti (interessi passivi) relativi a contratti di mutuo conclusi entro il 31 dicembre 2021; rate di detrazioni per oneri relativi a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, quali es. spese mediche e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. (cd. «**imposta negativa**»)

NB. Poiché il datore di lavoro non è in grado di verificare tale condizione non avendo le informazioni sulle spese detraibili sostenute dai propri dipendenti si ritiene che il datore non sia tenuto all'erogazione del trattamento integrativo nel corso dell'anno, ma sarà onere del dipendente richiedere tale beneficio, verificate le condizioni, direttamente nella propria dichiarazione dei redditi (Posizione Confindustria)



- **Adempimenti dei sostituti e dei sostituiti d'imposta**

Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 (paragrafo 1.3.3)

Il sostituto d'imposta deve determinare la spettanza del **trattamento integrativo** e il relativo importo **sulla base dei dati a sua disposizione**, vale a dire:

- il reddito previsionale relativo all'anno in corso e
- la "capienza" ed alla "incapienza" sulla base delle detrazioni a lui note: articoli 12 (carichi di famiglia) e 13 (detrazioni redditi di lavoro dipendente) del TUIR, e ad effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione;
- l'eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di **dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito (lavoratore)**.



- **Adempimenti dei sostituti e dei sostituiti d'imposta - circolare AE n. 4/E del 18 febbraio 2022**

Esempio: Reddito IRPEF nel 2022 pari a 25.000 euro (18.000 euro lavoro dipendente, 7.000 redditi agrari, oneri per interessi passivi su mutuo agrario, lavori di ristrutturazione)

DATORE DI LAVORO

- *Imposta lorda, pari a 5.720 euro;*
- *Detrazioni lavoro dipendente, pari a 2.185 euro;* → *detrazioni note al datore di lavoro*
- *Detrazioni per carichi di famiglia (coniuge a carico) pari a 690 euro;* → *detrazioni note al datore di lavoro*
- *Totale detrazioni note al datore 2.875 euro.*
- *Imposta positiva (5.720 – 2.875 = + 2.845 euro) Il datore non applica il Trattamento integrativo nel corso del 2022*

DIPENDENTE

- *Detrazioni per interessi passivi su mutuo agrario pari a 760 euro;* → *detrazioni note solo al dipendente*
- *Detrazione per lavori ristrutturazione pari a 3.000 euro;* → *detrazioni note solo al dipendente*
- *Totale detrazioni 6.635 euro (detrazioni familiari e lavoro dipendente 2.875 + detrazioni per oneri 3.760)*
- *Imposta negativa (5.720 – 6.635 = - 915 euro) Trattamento integrativo è richiesto dal dipendente in dichiarazione*



- **Riforma dell'assegno unico e universale per la famiglia (dal 1° marzo 2022) DLGS n. 230/2021**

Beneficio monetario erogato dall'INPS ai nuclei familiari su base mensile per figli a carico fino a 21 anni (tra 18 e 21 anni il beneficio spetta solo a determinate condizioni, no NEET) e per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Unica misura di sostegno delle famiglie in quanto dal 1° marzo 2022 sostituisce: gli ANF, il bonus bebè; le detrazioni fiscali per figli a carico fino a 21 anni di età, la detrazione fiscale per nuclei numerosi, la maggiorazione della detrazione per figli fino a 3 anni e portatori di handicap

Universale: Spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (ora esclusi dagli ANF) e prescinde dal reddito complessivo IRPEF (non rileva più l'incapienza fiscale) in quanto prende a riferimento l'ISEE del nucleo familiare (include anche valori patrimoniali e redditi non soggetti ad IRPEF)

Valore dell'assegno decrescente all'ISEE ed all'età del figlio (es per ciascun figlio minorenni è pari a 175 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e si riduce fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE compreso tra 15.000 e 40.000 euro. Oltre tale soglia spetta in misura fissa pari a 50 euro mensili a prescindere dall'ISEE). L'importo dell'assegno si dimezza sostanzialmente per figli di età compresa tra 18 e 21 anni. Sono previste maggiorazioni per sostenere nuclei familiari particolari, come quelli con figli disabili o con valori di ISEE inferiore a 25.000 euro.

Neutralità fiscale: Non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente



- **Coordinamento tra assegno unico e detrazioni fiscali**

Dal 1° marzo 2022 non saranno riconosciute più le detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anni.

Sarà necessario richiedere al dipendente una **nuova domanda per figli di età superiore a 21 anni che si trovano nelle condizioni per essere fiscalmente a carico** (che non sono mutate rispetto all'anno precedente e restano pari a 2.840,51 euro ovvero per i figli di età superiore a 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro).

Dubbio interpretativo

➤ Posso fruire delle detrazioni fiscali per oneri relativi a spese sostenute per figli per i quali si beneficia dell'assegno unico?

Si come chiarito dall'art. 19, comma 6, lettera b) del DL 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. Decreto Sostegni-ter),

«..ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 (beneficiari dell'assegno unico) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.».

Tale chiarimento si applica anche alle voci escluse da tassazione ai fini del reddito di lavoro dipendente (c.d. welfare aziendale) Circolare AE n. 4/E del 18 febbraio 2022 paragrafo 1.4



IRPEF E IRAP (effetti a regime in mln di euro)

Art. 1, commi 5-7, 8-9, 763

Variazione	Assegno Unico	Riforma IRPEF	Effetto totale
Riduzione IRPEF (aliquote e scaglioni) e addizionali		-15.915	
Abrogazione Bonus 100 euro (tra 15 - 28 mila euro)		+ 9.096	
Abrogazione ANF ed altre misure (bonus bebè)	+5.990		
Abrogazione detrazioni fiscali per figli di età non superiore a 21 anni	+6.051		
Nuovo assegno unico	-18.915		
Costo complessivo (€)	-6.874	-6.975	-13.849

Estensione regime impatriati ai ricercatori

Docenti e ricercatori, iscritti all'AIRE o cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020 e che beneficiano al 31 dicembre 2019 del regime previsto dall'articolo 44 del DL n. 78 del 2010

Condizioni

- Aver almeno un figlio minorenni **oppure** aver acquisito una unità immobiliare residenziale in Italia
- Versamento di imposta sostitutiva pari al 10% sui redditi prodotti in Italia al lordo dell'agevolazione (Risposta Telefisco 2021)
- Versamento imposta sostitutiva pari al 5% se 3 figli minorenni **e** acquisizione immobile in Italia

Beneficio fiscale

Proroga fino a 8, 11, 13 anni del regime di esclusione da tassazione del 90% dei redditi prodotti

Proroga termini per addizionali regionali

Rimodulare la disciplina entro il 31 marzo 2022 per tenere conto delle nuove aliquote e scaglioni previsti dalla LDB 2022

Superamento IRAP per persone fisiche

Dal 1° gennaio 2022, l'esclusione dell'IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Incluse imprese familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria.
No per studi professionali.

Superamento IRAP società commerciali ??

I bonus edilizi

SUPERBONUS E DETRAZIONI EDILIZIE

Art. 1, co. 28, LdB 2022, Superbonus

SUPERBONUS

Regole di fruizione

Detrazione IRPEF

spetta in 4 anni dal 1° gennaio 2022.

*Le medesime regole di fruizione si applicano in caso di **cessione del credito di imposta.***

Quota non compensata non è riportabile in avanti (a differenza credito 4.0)

- Proroga del **110% fino al 31 dicembre 2023**; **70% fino al 31 dicembre 2024**; **65% fino al 31 dicembre 2025** (per condomini e persone fisiche)
- Per **case unifamiliari (villette) o funzionalmente indipendenti** proroga **fino al 31 dicembre 2022** a condizione che al **30 giugno 2022** siano stati effettuati **30% dei lavori** (NO tetto ISEE)
- Per **IACP e cooperative** proroga **fino al 31 dicembre 2023** a condizione che al **30 giugno 2023** siano stati effettuati **60% dei lavori**

Territori sismici

Proroga del 110% **entro il 31 dicembre 2025** per interventi su immobili situati in territori colpiti da eventi sismici

DETRAZIONI EDILIZIE

- Proroga al **31 dicembre 2024** per interventi di efficientamento energetico (c.d. **ecobonus**) e per interventi di **ristrutturazione edilizia**
- **Bonus mobili**: proroga **fino al 31 dicembre 2024** con differenziazioni del tetto di spesa:
 - **10.000 euro** per il **2022**;
 - **5.000 euro** per il **2023** e il **2024**.
- **Bonus verde**: proroga **fino al 31 dicembre 2024**
- **Detrazione fiscale 75%** per spese sostenute **nel 2022 per il superamento delle barriere architettoniche**
- **Bonus facciate**: proroga **fino al 31 dicembre 2022** con rimodulazione dell'intensità dal 90% al **60%**



Proroga opzione sconto in fattura/cessione del credito:

- **fino al 31 dicembre 2025** per il **Superbonus**;
- **fino al 31 dicembre 2024** per **interventi edilizi ordinari**.



Art. 1, co. 30, LdB 2022

➤ Costi elevati per l'Erario

Dati ENEA 31/1/2022

(da agosto 2021 a gennaio 2022)

- **Da 5,7 a 18,3 mld di euro di investimenti**
- **Da 6,1 a 20,1 mld di euro di detrazioni fiscali** (14 mld di euro già maturate su lavori eseguiti)

➤ Rischio frodi

Dati Amministrazione finanziaria

Contestati **4,4 mld di euro** di cessioni di crediti inesistenti su **38,4 mld di cessioni** comunicate all'AE (46% riferite al bonus facciate ed il 3% al superbonus)

Soluzioni individuate alle due problematiche

DL Anti frodi (DL n. 157/2021)

- **Visto di conformità**
Richiesto anche per gli interventi edilizi «ordinari» in caso di opzione sconto/cessione.
- **Asseverazione congruità della spesa:**
Prezziari di cui al DM MiSE 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie, da DM MiTE (ancora da emanare). I prezziari si applicano anche interventi edilizi diversi dal superbonus

DL Sostegni ter (DL n. 4/2022)

- **Stop a cessioni multiple:** ammessa una sola cessione.
- Periodo transitorio prorogato al 17 febbraio



Tali regole hanno creato ulteriore incertezza e generato un blocco delle cessioni




DL 25 febbraio 2022, n. 13

- Ammessa la possibilità **di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di :**
 - **banche e intermediari finanziari** iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB ,
 - **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del TUB
 - **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia**
- **Attribuzione di un codice identificativo univoco** da indicare nelle comunicazioni delle eventuali cessioni



Rivalutazione e riallineamento

Evoluzione del quadro normativo ed interpretativo



Rivalutazione «generale» dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio - di cui all'art. 110 DL n. 104/2020 (c.d. DL agosto)

Estensione riallineamento all'avviamento ed altri beni immateriali - art. 1, comma 83 della Legge di Bilancio 2021

Documento interpretativo OIC n. 7 (marzo 2021) che conferma la rivalutazione dei beni immateriali ancora tutelati giuridicamente (es. **marchio**) anche se i relativi costi, seppur capitalizzabili nello SP, sono stati imputati a CE

Approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 e **versamento I rata imposta** sostitutiva (giugno 2021), **presentazione dichiarazione dei redditi** (novembre 2021)

Intervento restrittivo in legge di bilancio 2022

Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 6/E del 1° marzo 2022 !!
Bozza documento interpretativo OIC n. 10 (in consultazione fino al 18 marzo 2022)

Com'era

- L'articolo 110 del DL n. 104/2020 (c.d. DL Agosto) ha introdotto **la facoltà di rivalutare ai fini civilistici e anche fiscalmente (dietro pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%)** i beni d'impresa e le partecipazioni di controllo e collegamento risultanti dal bilancio 2019.
- **La rivalutazione deve essere eseguita nel primo bilancio successivo a quello in corso al 31.12.19.**
- **Ambito soggettivo** → soggetti di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) e b), TUIR che non siano IAS-adopter.
- **Ambito oggettivo:**
beni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili (esclusi i c.d. beni-merce)
beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati (no avviamento, costi R&S, costi impianto e ampliamento) – **OIC 7 «Beni immateriali ancora tutelati giuridicamente imputati a CE»**
partecipazioni in società controllate e collegate ex art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni finanziarie.
- **Casi particolari**
I beni materiali completamente ammortizzati sono rivalutabili se risultanti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.19, beni immateriali se ancora giuridicamente tutelati, beni acquisiti con contratti di leasing se esercitato il riscatto entro il 31.12.2019

Com'era

Profili contabili

- **Ai fini della determinazione del limite massimo di rivalutazione si possono utilizzare:**
 - *i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa (cd. **valore d'uso**),*
 - *valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri (cd. **valore di mercato**)»*
- **Le modalità alternative di rivalutazioni** (art. 5 Dm 162/2001) possono essere:
 - ✓ Rivalutazione del costo storico (valore lordo) e del relativo fondo di ammortamento
 - ✓ Rivalutazione del solo costo storico (valore lordo)
 - ✓ Riduzione del fondo ammortamento
- Il maggiore valore dei beni rivalutati è rilevato nell'attivo dello Stato Patrimoniale a fronte dell'iscrizione in contropartita della **Riserva di rivalutazione** in una voce di Patrimonio netto (la riserva va ridotta delle **imposte differite passive** in caso di rivalutazione esclusivamente civilistica ovvero **dell'imposta sostitutiva** in caso di opzione per il riconoscimento fiscale della rivalutazione)

Com'era

Profili fiscali

- La rivalutazione può essere effettuata distintamente per **ciascun bene (no categorie omogenee)**
- I maggiori valori, in caso di pagamento dell'imposta sostitutiva, sono riconosciuti fiscalmente a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (i.e. 2021 per i soggetti «solari»). Ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, la rivalutazione ha effetto per le cessioni effettuate a partire **dall'inizio del 4° esercizio** successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita
- L'imposta sostitutiva – delle imposte sul reddito, dell'IRAP e di eventuali addizionali – del 3% sul saldo di rivalutazione può essere versata in un'unica soluzione ovvero in un massimo di 3 rate annuali
- La riserva iscritta a fronte del riconoscimento fiscale del saldo attivo di rivalutazione ha **natura di riserva in sospensione di imposta**. È possibile affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un'imposta sostitutiva del 10%. Il regime di sospensione di imposta termina in caso di alienazione dei beni prima della scadenza del periodo di *recapture*.

Com'era

Riallineamento

- IAS-adopter e OIC-adopter possono ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori contabili dei beni esistenti nel bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2019 con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3% (cd. riallineamento)
- **Ambito oggettivo** → oltre ai beni **suscettibili di rivalutazione**, è possibile **riallineare l'avviamento e le altre attività immateriali iscritte in bilancio anche se prive di tutela giuridica (art. 110 co. 8-bis DL n. 104/2020)**
- Il riallineamento è ammesso anche per **singoli beni**, ma sempre con riferimento **all'intero differenziale tra valore civile e valore fiscale**.
- È previsto l'apposizione di un vincolo sulle riserve (**regime di sospensione d'imposta**) per i valori da riallineare (al netto dell'imposta sostitutiva), salvo affrancamento con imposta sostitutiva del 10%

Com'è

Modifica l'articolo 110 del DL n. 104/2020 (c.d. DL Agosto)

- La deduzione del maggior valore dei beni immateriali (marchi e avviamento) imputato ai sensi dell'articolo 110 e per cui è prevista la deduzione (ordinaria) non superiore a 1/18 può avvenire nella misura massima di 1/50 per periodo d'imposta
- In caso di estromissione del bene immateriale, la minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo, in quote costanti per il periodo rimanente. Le modifiche hanno efficacia retroattiva (in deroga all'art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente).

IN ALTERNATIVA E' POSSIBILE:

1. **Mantenere ammortamento fiscale in 18 anni versando un'ulteriore imposta sostitutiva con le maggiori aliquote, di cui all'articolo 176, comma 2-ter, TUIR** al netto dell'imposta sostitutiva già versata (3%), in due rate (quindi le aliquote passano **al 9%, 11% e 13%**). Le modifiche producono effetto **dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale sono eseguiti la rivalutazione e il riallineamento (quindi, il **2021** per i "solari")
2. **Revocare la disciplina** per le imprese che, in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, hanno già vincolato nelle proprie riserve di patrimonio netto in regime di sospensione di imposta gli importi da riallineare, chiedendo il rimborso di quanto versato

Com'è

Alcuni profili fiscali aperti:

- ***Non è chiaro se l'ulteriore imposta sostitutiva (12%-16%) può essere versata solo con riferimento ad alcuni dei beni oggetto di rivalutazione/riallineamento.***
- ***Non si prevede se, in caso di revoca, possa essere chiesta a rimborso anche l'imposta sostitutiva versata per l'affrancamento delle relative riserve in sospensione.***
- ***Applicazione dei limiti di compensazione per il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate in caso di revoca.***

Circolare n. 6/E del 1° marzo 2022: alcuni chiarimenti

- Ammessa la possibilità di **revoca parziale della rivalutazione/riallineamento** anche solo per alcuni beni materiali ed immateriali
- La base imponibile per la determinazione dell'imposta per l'affrancamento della riserva di rivalutazione/riallineamento (10%) sarà calcolata **al netto dell'imposta sostitutiva del 3%**
- In ipotesi di pluralità di avviamenti riferibili a distinti rami di azienda acquisiti si **consente il riallineamento per singolo avviamento;**
- **Il maggior valore riallineato è autonomamente ammortizzabile**, mentre prosegue il processo di ammortamento originario del valore residuo.



Com'è

Ulteriore profili contabili

- Disconoscimento delle attività per imposte anticipate (DTA) per mancato superamento del **c.d. *probability test*** in virtù dell'allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento. Il principio contabile OIC n. 25 (par. 41) prevede che le DTA sono rilevate, nel rispetto del **principio della prudenza**, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero (es. proiezione dei risultati fiscali della società)

Documento interpretativo OIC n. 10 (in bozza da marzo 2022)

Scritture contabili in caso di revoca dell'affrancamento fiscale:

a) Revoca affrancamento fiscale:

Credito per rimborso imposta sostitutiva a Riserva di rivalutazione
Riserva di rivalutazione a Fondo per imposte differite

b) Revoca dell'affrancamento fiscale dell'avviamento

Credito per rimborso imposta sostitutiva a Attività per imposta sostitutiva da riallineamento

c) Revoca affrancamento della riserva in sospensione di imposta

Credito per rimborso imposta affr.to a Riserva di rivalutazione
Riserva di rivalutazione a Fondo per imposte differite

(se probabile distribuzione delle riserve in sospensione di imposta)



Proposta di modifica



Proposta di modifica (condivisa con Assonime e Assirevi):

- Facoltà di conversione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) in caso le relative quote di ammortamento, pari ad 1/50 dell'importo riallineato, concorrano a formare una perdita fiscale IRES o un valore della produzione netta negativo IRAP.
- Analogo meccanismo di conversione è previsto per le minusvalenze soggette altrimenti al regime di deduzione in 1/50 ai sensi dell'art. 110, comma 8-ter, del DL Agosto.

In questo modo, si assicura alle imprese l'utilizzo delle attività per imposte anticipate non solo in caso di risultati di esercizio positivi, ma anche in caso di risultati negativi e pertanto, sia la prospettiva di redditi futuri, sia quella di perdite future, costituiscono fattispecie idonee a consentire l'iscrizione delle imposte anticipate

Com'era


Disciplina di rivalutazione per il settore alberghiero e termale (art. 6-bis DL 23/2020, come interpretata dall'art. 5-bis del DL 41/2021)

- **Ambito soggettivo** -> I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che NON adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (IAS-adopter) **operanti nei settori alberghiero e termale** (es. codice ATECO ricompreso nella divisione 55 «Alloggi» ovvero 96.04.20 «Stabilimenti termali»)
- La rivalutazione fiscale (a titolo gratuito) deve essere effettuata per **categorie omogenee**
- I maggiori valori soggetti a sostitutiva sono riconosciuti fiscalmente **dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita** (esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti «solari»)

Chiarimenti forniti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 1° marzo 2022 !!!

- *Ammessa alla rivalutazione **la società holding** che affitta immobili alle controllate per lo svolgimento dell'attività operativa (norma interpretativa art. 5-bis DL n. 41/2021)*
- *Riconosciuta **la deduzione fiscale già nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020** degli ammortamenti relativi a beni rivalutati in coerenza con il comportamento contabile*





Sospensione ammortamenti e perdite civilistiche

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2021

Com'era

Art. 1, co. 711, LdB 2022

Precedente disciplina applicabile al bilancio 2020 (Articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, cd. DL Agosto)

- I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono **non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo** del costo delle **immobilizzazioni materiali e immateriali**. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell'esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno. I soggetti che si avvalgono della sospensione devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. Nella nota integrativa, si deve dare conto delle ragioni della deroga, dell'iscrizione della riserva e dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Documento interpretativo OIC n. 9 (aprile 2021)

- Deroga all'obbligo di ammortamento può trovare una giustificazione in tutti i casi in cui vi è una **mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni**, anche quando la prassi contabile imporrebbe comunque l'ammortamento del bene.
- Una società può avvalersi della deroga tanto per **la chiusura parziale dello stabilimento** quanto per **l'intento di ridurre o non incorrere in una perdita operativa registrata per effetto della pandemia**.

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEL BILANCIO 2021

Com'è

Art. 1, co. 711, LdB 2022

Sospensione dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali nel 2021

«In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo **non hanno effettuato il 100 per cento** dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali».

1° orientamento interpretativo

Si applica esclusivamente ai soggetti che hanno sospeso integralmente gli ammortamenti

Ambito circoscritto ai soli settori maggiormente colpiti dalla pandemia (es. organizzazione eventi, ristorazione), le quali sono stati interessati da chiusure totali dell'attività economica nel 2020

2° orientamento interpretativo

Si applica ai soggetti che hanno sospeso gli ammortamenti (totale o parziale)

Diversamente sarebbe in contrasto con le finalità della misura di sostenere le imprese che hanno continuato a soffrire nel 2021 di un consistente calo di livelli produttivi (es. 90% dell'attività)

DL Proroghe (DL n. 228/2021) Art. 3, comma 5-quinquiesdecies

La disposizione di sospensione degli ammortamenti contabili dei beni di impresa introdotta nel 2020 si proroga all'anno 2021 senza più limitarlo ai soli soggetti che avevano ammortizzato il 100% dei cespiti nel 2020.

Ulteriori profili contabili

La Nota integrativa deve dare conto delle **ragioni della deroga**, nonché dell'**iscrizione** e dell'**importo della** corrispondente **riserva indisponibile**, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell'esercizio

Prolungamento di un anno del periodo di ammortamento **non può essere automatico** ma deriva dalla **concreta valutazione** sulla **sussistenza di una estensione** dell'utilizzazione nel tempo del cespite da parte dell'impresa rispetto al piano di ammortamento originario (**aggiornamento vita utile**).

Profili fiscali

I soggetti che si avvalgono della sospensione civilistica continuano a fruire della deduzione fiscale delle quote di ammortamento alle medesime condizioni e limiti previsti dalla disciplina fiscale a prescindere della imputazione economica.

- **TELEFISCO 2022:** *L' Agenzia delle Entrate conferma che la sospensione civilistica non impatta sulla deduzione extracontabile delle maggiori quote di ammortamento riconosciute ai fini delle **agevolazioni fiscali per investimenti in beni materiali ed immateriali (super ed iper ammortamento)***

Proroga delle misure in materia di riduzione del capitale sociale e di scioglimento delle società

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano i seguenti articoli del c.c.:

- ❑ 2446, commi 2 e 3, 2482-bis, commi 4, 5 e 6 (*perdita che diminuisce il capitale di un terzo*);
- ❑ 2447 e 2482-ter (*perdita che riduce il capitale al di sotto del suo minimo legale*);
- ❑ 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies (*causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale*).

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è **posticipato al quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi di **riduzione del capitale per perdite al di sotto del suo minimo legale** gli amministratori **devono convocare l'assemblea senza indugio**, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo**. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli art. 2447 o 2482-ter del codice civile. **Fino alla data di approvazione del bilancio di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.**

Le **perdite sospese devono essere distintamente indicate nella nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.



Aggregazioni aziendali

Com'era



BONUS AGGREGAZIONE 2019

(art. 11 DL 34/2019, cd. Decreto Crescita)

Riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all'avviamento e ai beni strumentali per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio o plusvalori dell'azienda conferita
(vs regime ordinario di affrancamento oneroso ex art. 176, co. 2- ter TUIR)

BONUS AGGREGAZIONE 2021

(art. 1, comma 233-243 legge n. 178/2020, cd Legge di Bilancio 2021)

Trasformazione in crediti di imposta delle DTA relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate in periodi precedenti dietro pagamento di una commissione

Com'era



Obiettivo: Incentivare nuovi processi di aggregazione aziendale. Più in particolare, consentire alle entità risultanti, la **trasformazione dei crediti d'imposta di una quota parte delle attività per imposte anticipate (DTA)** riferite a specifiche condizioni (es. pagamento di una **commissione del 25% sul credito**)

Aggregazioni mediante **fusione, scissione o conferimento, deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021** Soggetto risultante può trasformare in credito d'imposta le DTA riferite:

- alle perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente l'efficacia dell'operazione e non ancora scomutate dal reddito imponibile alla stessa data;
- alle eccedenze di rendimento nozionale ACE.

Trasformazione **non può eccedere:**

- **2%** della **somma delle attività dei soggetti partecipanti alla scissione o fusione**, come risultanti dalla situazione patrimoniale con esclusione del soggetto con attività di importo maggiore;
- **2%** della **somma delle attività oggetto di conferimento.**

Entità risultante **non potrà portare in riduzione dell'imponibile le perdite** di cui all'articolo 84 TUIR relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d'imposta.
No deduzione o trasformazione in credito IRAP.

Com'era

Soggetti consolidato nazionale


Ai fini della trasformazione rilevano, se esistenti:

- Eccedenze ACE e perdite dell'entità partecipante maturate anteriormente l'esercizio dell'opzione per il consolidato;
- A seguire, le perdite trasferite alla controllante non ancora computate in diminuzione dell'imponibile.

Soggetti «trasparenti»

Ai fini della trasformazione rilevano, se esistenti:

- Eccedenze ACE e fiscali maturate dalla partecipata prima dell'inizio della trasparenza e quelle non attribuite ai soci (art. 115, comma 3, TUIR);
- A seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci non ancora computate in diminuzione dei loro imponibili o trasformate in crediti d'imposta.



Credito utilizzabile in compensazione F24 in due tranche senza limiti di importo. Non concorre alla formazione del reddito e ai fini IRAP.

Ulteriori condizioni per fruire del credito

- **Società devono essere operative da almeno 2 anni** e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei 2 anni precedenti, **non devono essere parte dello stesso gruppo.**
- **Sono escluse entità che abbiano rapporto di partecipazione superiore al 20%** o che siano, anche indirettamente, controllate dal medesimo soggetto (**salvo acquisizione controllo nel 2021 ed operazione aggregazione entro l'anno successivo**)
- **No società in stato di dissesto o rischio di dissesto o in stato di insolvenza.**

Com'è



BONUS AGGREGAZIONE 2019

Non è più applicabile alle operazioni straordinarie realizzate nel 2022

BONUS AGGREGAZIONE 2021– Novità LdB 2022

- Proroga alle operazioni **deliberate fino al 30 giugno 2022**
- Nel caso di partecipazione della capogruppo rilevano gli **attivi da bilancio consolidato** per il limite del 2%
- Limite massimo delle DTA trasformabili in credito di imposta nel **minore importo tra 500 mln di euro e il 2% della somma delle attività** dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento
- Conversione in DTA delle **perdite fiscali complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante**
- Beneficio esteso alle operazioni di fusione realizzate **entro 2 anni dall'acquisizione**



Riscossione

Articolo 8 del DDL delega fiscale AC n. 3343

1. *Incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, **revisando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione**, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;*
2. *Individuare un **nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione**, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.*



Dal 1° gennaio 2022, la copertura degli oneri di riscossione (aggio ed altri oneri) a carico della fiscalità generale. Sono esclusi i carichi affidati all'AER fino al 31 dicembre 2021



Nessuna fusione.
Solo trasferimento AER sotto la direzione e coordinamento dell'AE



Il Piano 4.0

Art. 1, comma 44, LdB 2022

Proroga fino al 2025 di:

- **credito d'imposta investimenti in beni strumentali materiali "4.0"** (il credito d'imposta per i beni "ordinari" si esaurisce al 2022)
- **credito d'imposta investimenti in beni strumentali immateriali "4.0"**, con revisione al ribasso delle percentuali di agevolazione ma decrementata di anno in anno la percentuale spettante

Mancato rinnovo del credito per la **formazione 4.0** (che dovrebbe esaurirsi al 2022)



AMBITO SOGGETTIVO

Tutte le imprese residenti e **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente da forma giuridica, settore, dimensione e regole fiscali applicate

Sono escluse

- Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali.
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, DLGS n. 231/2001)

È, dunque, una MISURA GENERALE
Focus su CUMULABILITÀ
(Circolare Ragioneria generale dello Stato, n. 33 del 31.12.2021)

AMBITO OGGETTIVO



Beni materiali **nuovi** e **strumentali** all'esercizio di impresa + beni immateriali ordinari


Beni **4.0** materiali **nuovi** e **strumentali** all'esercizio di impresa + beni immateriali (All. A e B)

ESCLUSIONI

- Mezzi di trasporto a motore (**sono agevolabili** i veicoli di cui all'articolo 54 Codice della Strada)
- Beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%
- Fabbricati e costruzioni
- Beni di cui all'allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016 (condutture, condotte, materiale rotabile)
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti



Il Piano 4.0 – fino al 2022 ...



Criticità Plafond?



Tipologia beni Solo beni 4.0	2023	2024	2025
Beni materiali 4.0 Allegato A	20% fino a 2,5 mln di euro; 10% da 2,5 a 10 mln di euro; 5% da 10 a 20 mln di euro	20% fino a 2,5 mln di euro; 10% da 2,5 a 10 mln di euro; 5% da 10 a 20 mln di euro	20% fino a 2,5 mln di euro; 10% da 2,5 a 10 mln di euro; 5% da 10 a 20 mln di euro
Beni immateriali 4.0 Allegato B	20% fino ad un massimo di 1 mln di euro	15% fino ad un massimo di 1 mln di euro	10% fino ad un massimo di 1 mln di euro

Il Piano 4.0 – la relazione tecnica al DDL

Criticità Plafond?



Credito INDUSTRIA 4.0		2022 Legislazione Vigente	2023	2024	2025
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)	Credito d'imposta	6%			
	Limite investimenti	Fino a 2 mln di euro			
Beni immateriali tradizionali	Credito d'imposta	6%			
	Limiti investimenti	Fino a € 1 mln			
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	Credito d'imposta	- 40% fino a € 2,5 mln - 20% tra € 2,5 e € 10 mln - 10% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln	- 20% fino a € 2,5 mln - 10% tra € 2,5 e € 10 mln - 5% tra € 10 e € 20 mln
	Limite investimenti	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	Credito d'imposta	20%	20%	15%	10%
	Limite investimenti	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln



Ambito temporale e consegna del bene (la c.d. «prenotazione»)

Investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre

PRENOTAZIONE: possibile **consegna entro il 30 giugno dell'anno successivo**, a condizione che **entro il 31 dicembre l'ordine** sia stato accettato dal venditore, con **versamento di acconto pari ad almeno il 20%** del costo di acquisizione dei beni *(da ricordare: in caso di leasing finanziario occorrerà invece la firma delle parti in contratto ed il versamento del 20% a titolo di maxi-canone da parte dell'utilizzatore nei confronti della società di leasing)*



Criticità:
**Ritardi nelle consegne
pianificate entro il 30
giugno 2022**



**Soluzione nell'iter di
conversione del DL
Proroghe
(emendamento 3.09)**

Il momento di effettuazione dell'investimento

Criteria di **competenza fiscale** ex art. 109, commi 1 e 2 del TUIR

In caso di compravendita di beni mobili (e leasing):

- rileva il momento in cui il fornitore consegna
- tale data risulta dal DDT o dal documento comunque emesso ai fini del trasporto del bene
- se successiva alla consegna o spedizione, rileva la data di passaggio della proprietà (o di altro diritto reale)

Costi accessori

Per eventuali prestazioni connesse all'investimento (trasporto, montaggio, ecc), il cui costo non è compreso in quello del bene, va presa in esame la data di **ultimazione**

Individuazione - Consegna

In taluni casi il passaggio di proprietà può avvenire all'individuazione, debitamente documentata e comprovabile, dei beni presso il **magazzino** del venditore che li trattiene per conto del cessionario (in particolare per i beni mobili registrati)

Il momento di effettuazione dell'investimento

Clausola di prova (art. 1521 cod.civ.)

In caso di acquisto con clausola di prova, l'investimento si considera realizzato **all'esito positivo del collaudo**

Patto riservato di dominio (art. 1523 cod. civ.)

Non hanno effetto le clausole che vincolano civilisticamente il passaggio di proprietà al pagamento integrale dell'ultima rata di prezzo

Il diritto all'agevolazione matura comunque alla **consegna** del bene. Qualora il venditore risolve il contratto per mancato pagamento, l'agevolazione si considera revocata

Se l'investimento è sul filo di lana ...

La rilevanza temporale assume valenza cruciale per i beni consegnati o spediti a cavallo del periodo agevolato

Per i beni “consegnati”

- rileva generalmente il **giorno di ritiro** presso il magazzino del venditore
- se la consegna avviene con mezzi propri del cedente, rileva il giorno di **ricezione** della merce

Per i beni “spediti”

- in assenza di specifiche clausole contrattuali o in adozione delle clausole franco fabbrica o franco a bordo (Ex Works o Free on Board), vale **il giorno di affidamento del bene al vettore** (cfr. anche art. 1510 cod.civ)
- in adozione di clausole contrattuali che impongono al venditore di condurre la merce a proprio rischio e spese fino alla sede dell'acquirente o alla dogana di importazione (reso al luogo di destinazione, reso sdoganato, reso al terminal) **può rilevare il giorno di arrivo a destinazione del bene**

Costo del bene

- Per regola generale, il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b) TUIR e per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni
- Il costo comprende, quindi, anche gli **oneri accessori di diretta imputazione**. Rifacendosi, sul punto, alle indicazioni recate dal principio contabile OIC 16 (p.38), rientrano nella base di calcolo del credito anche i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera ed i costi di messa a punto

- Si ricorda, altresì, che, con la Circolare n. 4/E/2017, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con riferimento alle precedenti misure di super e iperammortamento, che il costo dei beni agevolabili va assunto al **lordo** di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalla loro modalità di contabilizzazione
- Sul punto v. anche AE, Risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 sui costi accessori rilevanti ai fini della determinazione dell'importo agevolabile.

Il Piano 4.0 – utilizzo del credito di imposta

Utilizzo del credito e compensazione

Utilizzo esclusivo in **compensazione in 3 quote annuali** di pari importo

Utilizzo consentito dall'anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene (novità per investimenti 2021! – dal 16 nov. 2020)

ADEGUATA REPORTISTICA

In via generale il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti. (AE, Risposta n. 394/2021)

PERIZIA TARDIVA

L'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce uno slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. (AE, Risposta n. 62/2022)

INTERCONNESSIONE TARDIVA

La circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente. (AE, Risposta n. 71/2022)

EFFETTUAZIONE dell'INVESTIMENTO

Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento, rileva il momento della consegna del bene qualora nel contratto le parti abbiano conferito alla consegna un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente, considerate accessorie e secondarie. (AE, Risposta n. 107/2022).

- La fruizione del credito è subordinata al **rispetto della normativa sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** ai lavoratori (DURC richiesto o ottenibile)
- Il credito **non** concorre alla formazione della **base IRES e IRAP**, né ai fini del calcolo del **ROL/prorata**
- **Ok cumulo con altre agevolazioni**, salvo che il cumulo dei benefici superi il costo (nel calcolo del cumulo includere l'effetto derivante dalla irrilevanza fiscale del credito ai fini IRES ed IRAP)

Il Piano 4.0 – utilizzo del credito di imposta

SI UTILIZZA IN **UNA SOLA QUOTA** ANNUALE:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali "non 4.0" effettuati ai sensi del comma 1054 della legge di bilancio 2021 a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;
- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali "non 4.0" effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

NEGLI ALTRI CASI, UTILIZZO IN **TRE QUOTE ANNUALI** DI PARI IMPORTO ma:

nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

- Telefisco 2021
- Circolare AE n. 9/E/2021

Per tutti i beni

- conservazione, pena la revoca del beneficio, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
- le **fatture** e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio (Risp. Interpello n. 438/2020)
- indicazione in quadro RU della dichiarazione dei redditi

Per beni materiali (All. A) e immateriali (All. B)

- perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti
 - ✓ riconducibilità agli Allegati A e B;
 - ✓ interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- per i beni di costo unitario pari o < 300mila euro, la perizia può essere sostituita da dichiarazione resa dal legale rappresentante
- comunicazione al MiSE (esclusivamente finalità statistiche)

E se cedo il bene?

Recapture dell'agevolazione

Se entro il 31 dicembre del **secondo anno successivo** a quello di investimento il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture estere, **il credito è corrispondentemente ridotto.**

Investimenti sostitutivi

Può essere sostituito il bene originario con un bene nuovo, a patto che abbia **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle previste **dall'allegato A** e attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Il Piano 4.0 – codici tributo

•Risoluzione n. 3/E/2021; Risoluzione n. 68/E/2021

- "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla [legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019](#)"
- "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla [legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019](#)"
- "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla [legge n. 232/2016](#)) - [art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020](#)". Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali
- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla [legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020](#)"
- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla [legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020](#)"
- Il codice tributo "6932", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla [legge n. 232/2016](#)) - [art. 1, comma 188, legge n. 160/2019](#)", istituito con la citata [risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021](#), è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal PNRR




Il Piano 4.0 – le indicazioni di prassi

Circolare n. 4 del 30 marzo 2017 - Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”

Risoluzione n. 62 del 9 agosto 2018
Risoluzione n. 145 del 24 novembre 2017
Risoluzione n. 132 del 24 ottobre 2017
Risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017
Risoluzione n. 74 del 14 settembre 2016
Risp. N. 394/2021
Risp. 451/2021
Risp438/2020
Risp 439/2020
Faq sul sito del MiSE
Mise – avvertenza 29 dicembre 2020

- art. 1, commi da 91 a 94 e 97 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016)
- art. 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017)
- art. 1, comma 29 della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018)
- art. 1 del decreto legge n. 34 del 2019
- art. 1, commi da 185 a 197, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
- art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

Circolare n. 9 del 23 luglio 2021 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –Risposte a quesiti




Le novità in tema di R&S

Il credito ricerca, sviluppo, innovazione e design


Art. 1, comma 45, LdB 2022

Credito d'imposta R&S&I&D				
	Legge di Bilancio 2020	Legge di Bilancio 2022		
Periodo di validità	2021 - 2022	2023	dal 2023 al 31 dicembre 2031	2024 - 2025
R&S	20% - tetto 4 mln anno/impresa		10% - tetto 5 mln anno/impresa	
Innovazione tecnologica	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa
Innovazione tecnologica green e Industria 4.0	15% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 4 mln anno/impresa		5% - tetto 4 mln anno/impresa
Design	10% - tetto 2 mln anno/impresa	10% - tetto 2 mln anno/impresa		5% - tetto 2 mln anno/impresa



2021-2022 Maggiorazione per le attività direttamente afferenti a strutture produttive localizzate nelle regioni del Mezzogiorno
25% grandi imprese; 35% medie imprese; 45% piccole imprese

I costi agevolabili



Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale



Spese agevolabili

a) Spese di personale - ricercatori e tecnici con rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S interne all'impresa, nei limiti del loro impiego.
Premialità **(150%)** per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per realizzare prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini del reddito d'impresa del periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);

c) Spese per contratti di ricerca extra-muros, aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta. Maggiorazione prevista **(150%)** per contratti di ricerca stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, nonché con start-up innovative;

d) nel caso di contratti di ricerca commissionati ad imprese o soggetti appartenenti al **medesimo gruppo** dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili ai casi di ricerca svolta internamente all'impresa;

Spese agevolabili

e) **Quote di ammortamento** relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso virgola di un'invenzione industriale o biotecnologica una topografia di prodotto a semiconduttori e una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di un milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente e esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo; non sono ammissibili le spese per l'acquisto di tali beni materiali derivanti da operazioni infragruppo;

f) Spese **per servizi di consulenza** e servizi equivalenti, inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per contratti di ricerca *extra muros* al netto di eventuali maggiorazioni;

g) Spese per **materiali, forniture** altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30% dei costi dei contratti *extra-muros*.

Attività ammissibili




Finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati

Bene materiale o **immateriale** o un **servizio** o un **processo** che si **differenzia**, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle **caratteristiche tecnologiche** o delle **prestazioni** o **dell'eco-compatibilità** o **dell'ergonomia** o per **altri elementi rilevanti**

Sono escluse:

- Attività routinarie per migliorare la qualità dei prodotti e in generale quelle volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili sullo stesso mercato;
- Attività per l'adeguamento di un prodotto alle richieste di un cliente nonché quelle per controllo di qualità e standardizzazione dei prodotti.



Spese agevolabili

- a) Spese di personale relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro impiego. Premialità per spese ricercatori under 35, al primo impiego, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di R&S anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.

Spese agevolabili

- d) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, nel limite massimo complessivo del 20% delle spese di personale indicate alla lettera a);
- e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi, nel limite massimo del 30% delle spese di personale di cui alla lettera a) ovvero 30 % dei costi dei contratti extra-muros.

Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0**

Credito pari al **15%** della relativa base al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili.

Limite massimo di **2 milioni di euro** (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).

La base di calcolo include le **medesime voci** del credito per innovazione tecnologica

Attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, ceramica per concezione di nuovi prodotti e campionari

Spese agevolabili

- a) Spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle svolgimento delle attività di design ammissibili nei limiti del loro impiego. Premialità (+150%) per spese ricercatori under 35, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) Quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design ammissibili per l'importo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese indicate alla precedente lettera a);
- c) Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività di design ammissibili;

Spese agevolabili

d) Servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese indicate a) o alla lettera c);

e) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività ammissibili nel limite massimo pari al 30% delle spese della lettera a) o della lettera c).

Disposizioni comuni

- I crediti si applicano a **tutte le imprese** residenti e alle **stabili organizzazioni** di soggetti non residenti
- **Restano escluse** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive
- **Fruizione** del credito subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori
- **Compensazione** del credito in **tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese

Disposizioni comuni – **DOCUMENTAZIONE**

- Apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile
- Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute con aumento del credito per un importo massimo di 5.000 €
- I beneficiari devono redigere e conservare una relazione tecnica che illustri finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o sotto progetti in realizzazione
- Comunicazione al MiSE

Disposizioni comuni - **Accertamento**

- L'Agenzia delle Entrate, sulla base della certificazione e della relazione tecnica ricevuta, nonché di ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli per verificare le condizioni di spettanza del credito e la corretta applicazione della disciplina
- Nel caso di indebita fruizione, anche parziale, è previsto il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
- Se necessarie valutazioni di carattere tecnico per ammissibilità delle attività, l'Agenzia **può richiedere al MISE di esprimere il proprio parere**

Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la sua **competenza** sugli interpelli contenenti quesiti tecnici sulla riconducibilità di determinati investimenti al beneficio del credito d'imposta R&S, innovazione e design.

Con riferimento alle istanze presentate a decorrere dal 23 dicembre 2020 - ove una istanza di interpello abbia ad oggetto una questione tecnica sulla riconducibilità delle attività o dell'investimento a quelle previste dalla legge, l'Agenzia destinataria dell'interpello comunicherà al contribuente l'inammissibilità dello stesso (se il quesito tecnico è l'unico quesito dell'interpello) ovvero, qualora il quesito posto abbia a oggetto sia quesiti di natura "tecnica" che fiscale, si limiterà a rispondere esclusivamente al quesito "fiscale", ponendo a carico del contribuente l'onere di acquisire il parere del MISE (o altra amministrazione competente in materia) per i quesiti di natura tecnica.

Inoltre, in tema di **accertamento**, l'Agenzia precisa che eventuali errori nell'identificazione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione determinano la sussistenza di "crediti inesistenti". Ne consegue l'applicabilità di un più ampio termine per il recupero dei crediti indebitamente compensati (notifica dell'atto entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, nonché le più gravi conseguenze sanzionatorie (dal 100% al 200% del maggior credito utilizzato).

Disposizioni comuni

- Il credito non può essere ceduto o trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale
- Non si applicano i limiti all'utilizzo in compensazione del credito
- Credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP
- È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Risoluzione n. 13/E/2021 - Risoluzione n. 68/E/2021

- "**6938**" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019".
- "**6939**" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020";
- "**6940**" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".



Decreto MiSE 26 maggio 2020

RICERCA E SVILUPPO

Ricerca fondamentale: lavori sperimentali e teorici per l'acquisizione di nuove competenze in campo scientifico e tecnologico


Ricerca industriale: attività per l'individuazione di possibili utilizzazioni o applicazione delle nuove conoscenze e creazione di un «modello di prova»

Sviluppo sperimentale: lavori, basati su conoscenze esistenti, svolti per acquisire informazioni tecniche per la realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione o per il miglioramento di quelli già esistenti. Il risultato sono i prototipi o gli impianti pilota



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa



DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

Attività finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali



Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività di R&S ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

Ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico

Attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa (rischio fallimento anche parziale)

È necessario che l'innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo

Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività di INNOVAZIONE ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

Attività finalizzate alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa

Lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota

Decreto MiSE 26 maggio 2020

Costituiscono attività ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti

Lavori di design e ideazione estetica finalizzati a innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali

Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

DEFINIZIONE DI PROGETTO 4.0

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.



Esempi

- ✓ Interconnessione dispositivi hardware e delle applicazioni software (es. Mes, Scada)
- ✓ Soluzioni che consentono di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, migliorare i tempi di consegna
- ✓ Integrazione tra il sistema informatico e le fasi del processo produttivo
- ✓ Introduzioni di soluzioni per la pianificazione e la simulazione di processi produttivi
- ✓ Raccolta automatica dei dati di processo per la generazione di KPI aziendali
- ✓ Digitalizzazione di processi (manutenzione predittiva, tracciabilità processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, ecc.)
- ✓ Digitalizzazione delle interazioni tra le imprese della filiera produttiva
- ✓ Soluzioni per la cybersecurity, edge e cloud computing

DEFINIZIONE DI PROGETTO GREEN

Attività finalizzate alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare



Esempi

- ✓ Progettazione di prodotti sostenibili, che possono essere riutilizzati, riparati o aggiornati o sottoposti a riciclo di elevata qualità per il recupero dei materiali (ecodesign)
- ✓ Realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali
- ✓ Introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato acque)
- ✓ Soluzioni tecnologiche per il recupero di materie prime seconde di alta qualità
- ✓ Introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o *remanufacturing*
- ✓ Soluzioni tecnologiche per il monitoraggio del ciclo di vita del prodotto al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero dei materiali

- ❑ riversamento, **senza sanzioni ed interessi**, del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo disciplinato **dall'art. 3 del D.L. n. 145/2013** maturato a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2014** e sino al periodo di imposta in corso al **31 dicembre 2019**
- ❑ **esclusione della punibilità** per il delitto di cui all'art. 10-*quater* del DLGS 10 marzo 2000, n. 74



CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

- a condizione che i contribuenti abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, **attività di ricerca e sviluppo**;
- nel caso in cui dette attività, in quanto svolte, **non potevano essere** però **qualificate come ricerca e sviluppo** ai fini della determinazione del credito di imposta;
- anche ai contribuenti che hanno commesso **errori** nella quantificazione o nella individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

ESCLUSIONI


- condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, mancanza della documentazione;
- inoltre, la definizione agevolata non può essere attivata per il riversamento di crediti il cui **utilizzo in compensazione** sia già stato **accertato** con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, che siano divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso in cui l'atto di contestazione del credito sia stato già constatato con atto istruttorio, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora definitivo, il riversamento deve obbligatoriamente avvenire per l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o contestazione, senza applicazione di sanzioni e di interessi e senza applicare la rateazione



La procedura di regolarizzazione


MODALITÀ DI DEFINIZIONE

- apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il **30 settembre 2022**
- necessario specificare il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili
- contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il **31 maggio 2022**



VERSAMENTO

- Riversamento dell'importo entro il **16 dicembre 2022**
- RATEIZZAZIONE: **3 RATE di pari importo**, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024 (in caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale)
- **NON SI APPLICA LA COMPENSAZIONE**



PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA


- **integrale** versamento di quanto dovuto
- il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione 30% oltre a interessi invece, in esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-*quater* del DLGS n. 74/2000 (indebita compensazione)





- **SOPPRESSIONE** Patent Box (già da 22.10.2021)
- Sostituzione con un rafforzamento della deduzione dei costi R&S (**90%**)
- IP rilevanti: software protetto da copyright, brevetti, **marchi** di impresa, disegni e modelli, **know-how**
- Problematiche di carattere transitorio
- **Incumulabilità** credito R&S

**DL fisco-lavoro
Art. 6**



- Maggiorazione del **110%** dei costi R&S (deduzione extra-contabile)
- Brevetti, software protetto da copyright, disegni e modelli, giuridicamente tutelati
- Recapture fino a 8 anni
- Migliore gestione del regime transitorio
- **Cumulabilità** credito R&S

**LdB 2022 - Art. 1, co. 10-11
Provvedimento AE del
15.02.2022**

APPROCCIO BACK-END – REDDITIVITÀ DEI BENI INTANGIBILI

AMBITO OGGETTIVO

- *software* protetto da *copyright*
- brevetti industriali
- disegni e modelli
- marchi (fino a giugno 2021)
- Know-how
- due o più dei suddetti beni materiali collegati tra loro da complementarietà

UTILIZZO DIRETTO O INDIRETTO

- **Esclusione dal reddito complessivo del 50%** (a regime, dopo un periodo transitorio di aliquote ridotte) di una **quota dei redditi** derivanti dall'utilizzo diretto o dalla concessione in uso degli IP
- **Nexus ratio** (costi rilevanti/costi complessivi)
- Opzione quinquennale (in dichiarazione)
- Ruling (utilizzo diretto) o, dal 2019, autoliquidazione
- Detassazione plusvalenze in caso di reinvestimento

NUOVO APPROCCIO COST BASED – MAGGIORE SEMPLICITA' APPLICATIVA

AMBITO SOGGETTIVO

- Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa
- Soggetti non residenti con SO in Italia
- Enti non commerciali
(V. anche p. 1 Provv. AE)

AMBITO OGGETTIVO

- *software* protetto da *copyright*
 - brevetti industriali
 - disegni e modelli
 - anche **COMPLEMENTARI** (p. 2 Provv. AE)
- Tali beni devono essere utilizzati **direttamente** o **indirettamente** dal contribuente nello svolgimento della propria attività d'impresa

➤ ***In cosa consiste l'agevolazione?***

Il contribuente, su base opzionale, può fruire di una maggiorazione del 110% ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei costi di R&S deducibili

➤ ***Da quando?***

A decorrere dal periodo di imposta in cui si ottiene la privativa industriale relativa all'IP (+ recapture)

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

Gli IP rilevanti

- a) *software* protetto da *copyright*
- b) brevetti industriali
- c) disegni e modelli

Prov. AE – punto 2

Rinvio alle norme nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

ESCLUSI:

- Marchi di impresa
- Know-how



Precedenti chiarimenti di prassi su Patent box

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- **DM 28 novembre 2017**
- **Circolare 11/E/2016**

a) **Software protetto da copyright**

I programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

La prova deve risultare da una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all'Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l'acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.

La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile.

La nuova deduzione maggiorata – i beni intangibili

- *DM 28 novembre 2017*
- *Circolare 11/E/2016*

b) Brevetti industriali

a) i brevetti per invenzione; b) i brevetti per modello di utilità; c) i brevetti per nuove varietà vegetali; d) le topografie di prodotti a semiconduttori; e) il certificato complementare per prodotti medicinali; f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali, comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati.

Per brevetti “in corso di concessione”, si intendono le domande per il rilascio dei predetti titoli depositate presso gli Uffici competenti. La prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente. Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

- *DM 28 novembre 2017*
- *Circolare 11/E/2016*

c) Disegni e modelli

a) le domande di registrazione di disegni e modelli; b) i disegni e modelli registrati; c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; d) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico.

Le domande di registrazione sono depositate presso, ed i titoli di proprietà industriale sono rilasciati dai, competenti Uffici per la proprietà industriale variamente denominati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la prova dell'avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall'Ufficio competente e la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall'Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Negli altri casi, sub lettere c) e d), la prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva.

La nuova deduzione maggiorata – modalità applicative

- ❑ EXTRA DEDUZIONE (maggiorazione della deducibilità fiscale dei costi di R&S NELLA MISURA DEL 110%)
- ❑ VALIDA AI FINI II.DD. E IRAP
- ❑ NO LIMITI MASSIMI DI SPESA AGEVOLABILE (i.e. COSTO EXTRA-DEDUCIBILE)
- ❑ Cumulabilità con R&S

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI COSTI (Prov. AE p. 4.3)

i costi rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati a ciascun periodo di imposta in applicazione dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse.

PROFILI TEMPORALI



Art. 6, co. 10-bis:

il beneficio spetta solo a decorrere dal periodo di imposta di **ottenimento** di un titolo di privativa industriale

Ma è previsto un meccanismo premiale detto *recapture*: si consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di R&S che hanno dato vita all'IP (sostenute in anni precedenti)

IMPORTANTE: Questo meccanismo opera già dal 2021 (per le privative ottenute nel 2021) con riferimento alle spese ottenute fino a 8 anni prima (2013)

Prov. AE – pp. 5 e 6:

- tra i costi degli esercizi precedenti, non vanno considerate le attività che hanno già concorso al calcolo del c.d. *nexus ratio* (*numeratore*: costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene)
- non assumono, mai rilevanza ai fini del *recapture*, i costi di mantenimento o tutela legale dei beni e quelli relativi all'ottenimento del titolo di privativa.

La nuova deduzione maggiorata – le attività di R&S

Attività di R&S rilevanti

SPESE FINALIZZATE ALLA **CREAZIONE** E ALLO **SVILUPPO** DI UN BENE
(no **MANTENIMENTO** e **ACCRESCIMENTO**)

Sono il parametro per il calcolo della nuova agevolazione

- **Necessario** sempre un **nesso** tra le **spese** e la creazione (o lo sviluppo) del **bene immateriale**
- **No spese all'interno del gruppo**

Le importanti aperture del Provvedimento AE – **attività per lo sviluppo, l'accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni immateriali**

Nel dettaglio (p. 3) si tratta di:

- attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del decreto MISE;
- attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del decreto MISE;
- attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del decreto MISE;
- attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Decreto MISE
26-05.2020 su
nuovo credito
R&S



Attività commissionate a terzi

- le attività possono essere svolte **direttamente** dall'impresa ma anche **commissionate** a soggetti terzi, ivi inclusi Università ed enti di ricerca e altre imprese, con la sola esclusione di quelle appartenenti al medesimo gruppo
- nello svolgimento di attività commissionate, i commissionari indipendenti non possono avvalersi di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente
- le attività rilevanti devono essere svolte sempre sotto la **direzione tecnica** dell'investitore attraverso il proprio personale. Il contratto stipulato per lo svolgimento delle attività rilevanti deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell'investitore
- **requisito territoriale**: le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all'Unione europea, ovvero in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Qualora le attività rilevanti siano svolte da un commissionario, quest'ultimo, nonché qualsiasi eventuale sub-commissionario, deve essere fiscalmente residente negli Stati di cui al precedente periodo.

Costi di R&S rilevanti

Prov. AE – p. 4

- a) spese di personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività rilevanti;
- b) quote di ammortamento, quota capitale di canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nelle attività rilevanti;
- c) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività rilevanti;
- d) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi;
- e) spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

ESERCIZIO DI OPZIONE

- **Opzione di durata quinquennale (5 periodi di imposta)**
- **Irrevocabile**
- **Rinnovabile**

ONERI DOCUMENTALI

- la tenuta di idonea documentazione permetterà di beneficiare della c.d. *penalty protection*.
- il contribuente che detiene la documentazione in questione ne deve dare **comunicazione** all'AdE nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione
- in caso di richiesta dell'AE 20 giorni per consegna documentazione (7 se integrazioni)
- **ma** la presentazione del documento informativo **non vincola** l'AE alla disapplicazione delle sanzioni ove non si ravvisi un'informazione chiara e completa e conforme alle disposizioni del provvedimento
 - Provvedimento AE – punti 7-11

ACCERTAMENTI

In caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997); **DISAPPLICAZIONE** qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione redatta in conformità al Provvedimento AE p. 7-11

ONERI DOCUMENTALI

La documentazione consta di due sezioni:

•La **sezione A** contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del NPB, informazioni su:

- 1.struttura partecipativa dell'impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari;
- 2.attività rilevanti, natura di investitore ed eventuale attività svolta con imprese associate;
- 3.attività rilevanti commissionate a terzi indipendenti;
- 4.modello organizzativo dell'impresa;
- 5.relazione tecnica attività;
- 6.funzioni, rischi e beni dell'impresa.

•La **sezione B** contiene, in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del NPB, le seguenti informazioni utili a quantificare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione:

- 1.spese agevolabili sostenute in riferimento a ciascun bene immateriale; e
- 2.individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente riferibili ai beni immateriali oggetto di agevolazione.

La nuova deduzione maggiorata – regime transitorio

RAPPORTI CON PREVIGENTE PATENT BOX

(Prov. AE – p. 12)

- Il nuovo regime decorre dal 2021 e contestualmente si abroga il PB
- Restano salve le opzioni PB presentate fino al 31.12.2021
- I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il *patent box* relativamente ai periodi di imposta precedenti il 2021 (i.e. fino al quinquennio 2020-2024) possono, in alternativa alla scelta già effettuata, optare per il nuovo meccanismo di deduzione rafforzata previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura
- I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la procedura di autoliquidazione ai sensi del DL n. 34/2019 possono continuare a fruire del precedente regime *patent box* fino alla sua naturale scadenza quinquennale; per tali soggetti non sussiste l'obbligo di esercitare le successive opzioni per autoliquidazione annuali



IVA, liquidità e altre misure

MISURE DI PROROGA

Art. 5, 2-bis, 12-ter, 12-quater e 14-ter, 12 - DL N. 146/2021
Art.1, co. 12, co. 683 LdB

- Esterometro → **Al 1° luglio 2022**
- Trasmissione corrispettivi tramite sistemi evoluti di incasso → **Al 1° gennaio 2023**
- Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie → **Al 1° gennaio 2023**
- Trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) → **Al 1° gennaio 2024**
- Natura commerciale delle attività istituzionali degli enti no profit → **Al 1° gennaio 2024**

Entrata in vigore di plastic tax e sugar tax → Al 1° gennaio 2023



ALTRE MISURE



Art. 1, LdB 2022

Innalzamento a **2 milioni di euro a regime** dell'importo annuo per le **compensazioni dei crediti fiscali** (co.72)

Si applica il favor rei sulle compensazioni oltre limite effettuate negli anni precedenti (?)

Dal 1° gennaio 2021 sono **non imponibili IVA** le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della Commissione europea e degli organi UE quando serventi all'attività di contenimento dell'emergenza pandemica (Art. 5 co.15-bis e 15-ter DL n. 146/2021)

È possibile emettere note di credito sulle operazioni fatturate con IVA nel 2021.

TRATTAMENTO IVA TRASPORTI INTERNAZIONALI

Art. 5 septies - DL N. 146/2021



Dal 1° gennaio 2022 sono **NON IMPONIBILI IVA** le prestazioni di trasporto internazionale dei:

- beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea,
- beni in importazione se il corrispettivo del trasporto è incluso nella base imponibile

quando effettuate **ESCLUSIVAMENTE** nei confronti dei seguenti soggetti:

- Esportatore
- Titolare del regime di transito
- Importatore
- Destinatario dei beni
- Prestatore dei servizi di spedizione relativi ai suddetti trasporti internazionali
- Prestatore dei servizi doganali

Modifica necessaria al fine di recepire le indicazioni della Sentenza della Corte di Giustizia C-288/16 del 29 giugno 2017

I comportamenti difformi, tenuti dal 29/06/2017 al 31/12/2021, non sono sanzionabili.



Dal 1° gennaio 2022 sono operativi i sistemi di analisi di rischio e controllo al fine di verificare lo status di Esportatore abituale.

Laddove caso emergano irregolarità:

1. La dichiarazione intento trasmessa è invalidata
2. Non è più possibile emettere nuove dichiarazioni d'intento
3. La fattura elettronica che riporta il protocollo di ricezione e il trattamento di non imponibilità IVA è scartata

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021

File Xml – fattura elettronica

Campo 2.2.1.14<Natura>:

N35 «Non imponibili - a seguito di dichiarazione d'intento»

Blocco 2.2.1.16<Altridatigestionali>

Campo 2.2.1.16.1<Tipodato>: «INTENTO»

Campo 2.2.1.16.2<RiferimentoTesto>:

(inserire il protocollo di ricezione
17 cifre-numero progressivo di 6 cifre)
Es. 2516489586587456213-0000001

Note di credito nelle procedure concorsuali

Art. 18 - DL Sostegni-bis N. 73/2021

Le note di variazione in diminuzione verso i debitori soggetti a procedure concorsuali possono essere emesse sin dalla data di avvio della procedura (senza attenderne l'esito infruttuoso).

DL proroghe in corso di approvazione: si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso.

I principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/2021):

- Non serve insinuarsi nel passivo fallimentare
- Se parziale non può essere riferita alla sola imposta
- Le nuove regole non riguardano le procedure avviate in precedenza
- Emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui è stata avviata la procedura



- Avviate entro il 25 maggio 2021: bisogna attendere l'infruttuosità
- Avviate dal 26 maggio 2021: emissione nota entro il 30 aprile 2022





- Aliquota IVA al 5% per i consumi stimati o effettivi di gas metano per combustione per gli usi civili e industriali dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2022 (co. 506)
- Aliquota IVA al 10% (prima 22%) per i tamponi per l'igiene femminile non compostabili (co.13)
- Proroga per il 2022 della percentuale di compensazione al 9,5% per le cessioni di bovini e suini (co. 527).

Altre imposte indirette

- Imposte di registro e ipocatastali fisse pari a 200 euro per i trasferimenti di immobili strumentali nell'ambito di cessione di azienda (co. 237).
- Proroga al 31/12/2022 agevolazione «Prima casa» per under 36 con ISEE non superiore ai 40.000 euro annui (co. 151)
- Proroga per il 2022 dell'esenzione dall'imposta di bollo sulle certificazioni anagrafiche telematiche (co. 24) e sulle convenzioni per i tirocini (co. 731)
- Abrogazione a partire dal 2022 del cashback (co. 637 – 643)

CREDITO D'IMPOSTA MEZZOGIORNO



Art. 1, comma 175 LdB 2022

- La LdB ridetermina il perimetro di applicazione della misura come definito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
- Nella regione Molise, per il 2022, si applica l'intensità massima del credito;
- La misura agevolativa, originariamente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata al 31 dicembre 2022 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Basilicata, Sardegna

25% Grandi imprese
35% Medie imprese
45% Piccole imprese

Abruzzo

10% Grandi imprese
20% Medie imprese
30% Piccole imprese



Grazie dell'attenzione.